

AVV. GAETANO GENNARO

Via Felice Bisazza, n. 14 - 98122 Messina (ME)
Tel. 090 770227 ~ Fax 090 770228
avv.gaetanogennaro@pec.giuffre.it

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

SEZIONE STACCATA DI CATANIA

Ricorso

nell'interesse del Sig. **SERGIO SILVESTRO**, nato a Messina il 24 aprile 1986 e ivi residente in Via Catania Is. 1/2, n. 497, cod. fisc. SLV SRG 86D24 F158H, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato, congiunto al presente atto mediante strumento informatico, con estrazione di copia informatica per immagine inserita nella busta telematica, dall'Avv. Gaetano Gennaro (cod. fisc. GNN GTN 77R25 F158B; p.e.c.: avv.gaetanogennaro@pec.giuffre.it; fax 090/770228), presso lo stesso elettivamente domiciliato *ex art. 25 c.p.a.* - ricorrente -

contro

il **COMUNE DI MESSINA** (cod fisc. 00080270838), in persona del legale rappresentante *pro tempore* - resistente -

e nei confronti

- del Sig. **GALLO FRANCESCO**, nato a Siracusa (SR) il 10 giugno 1979 (cod. fisc. GLL FNC 79H10 I754L) ed ivi residente in Via Cuma n. 2, Int. 5 (c.a.p. 96100), con indirizzo di p.e.c. francescogallo@peccgiornalisti.it, estratto dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata;

- del Sig. **ENZO AZZOLINA**, nato a Messina (ME) il 26 ottobre 1993 (cod. fisc. CFF ZZL NZE 93R26 F158O) ed ivi residente in Via dei Ciclamini n. 7, Santa Lucia (c.a.p. 98126), con indirizzo di p.e.c. e.azzolina@pec.it, estratto dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata - controinteressati -

per l'annullamento *in parte qua*,

previa idonea misura cautelare, dei seguenti provvedimenti:

- **determinazione dirigenziale 23 febbraio 2026 n. 1668**, avente ad

oggetto: *«selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 100 posti a tempo*

pieno ed indeterminato con profilo professionale di Agente di Polizia locale – Area degli

Istruttori. Approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva di merito» (all. 1),

con la quale è stata approvata la **graduatoria definitiva di merito (all. 2)**, in

cui il ricorrente viene collocato nella posizione n. 190, con il punteggio di

92,50;

- **nota del 23 febbraio 2026, prot. n. 61853 (all. 3)**, avente ad oggetto:

«Osservazioni avverso la graduatoria provvisoria di merito concorso Agente di Polizia Locale

– Riscontro», con la quale sono state rigettate le osservazioni alla graduatoria

provvisoria di merito presentate dal ricorrente con p.e.c. del 4 febbraio 2026

(acquisita in entrata al prot. n. 40127 del 5 febbraio 2026 del Comune di

Messina: all. 4 - 4quater);

- ove necessario, **bando di concorso e determinazione 16 aprile**

2024 n. 2901 (all. 5-6) di approvazione, nella parte in cui le norme previste per

l'espletamento della selezione ledono la posizione giuridica del ricorrente;

- ove occorra, **graduatoria provvisoria di merito e determinazione 3**

febbraio 2026 n. 884 di approvazione e pubblicazione della stessa (all. 7-8);

- ove necessari, **determinazione 17 marzo 2026 n. 2483 (all. 9)**, con la

quale è stato preso atto delle rinunce di alcuni candidati alla sottoscrizione del

contratto, con contestuale scorrimento della graduatoria definitiva di merito;

- ove serva, **determinazione 26 marzo 2026 n. 2839 (all. 10)**, con la

quale è stato approvato lo schema di contratto di lavoro individuale ed è stata

fissata la data di sottoscrizione e assunzione in servizio dei vincitori;

- ove bisogni, **determinazione 16 aprile 2026 n. 3612 (all.11)**, con la

quale è stato disposto lo scorrimento della graduatoria definitiva di merito fino

al candidato posizionato al n. 109;

- di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, connesso,

conseguenziale e, comunque, collegato a quelli sopra indicati, avuto particolare

riferimento ad eventuali provvedimenti di modifica della graduatoria, nella

parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi del ricorrente;

per l'adozione di idonee misure cautelari

volte a collocare sin da subito il ricorrente nella giusta posizione della

graduatoria definitiva di merito, con il corretto punteggio di 96,50, previa

attribuzione allo stesso dei 4 punti previsti dall'art. 14, lett. b) del bando per i

possessori della patente di guida tipo "A" senza limiti (indicata anche come

"A3") in corso di validità, conseguita entro la data di scadenza del bando,

nonché di ogni altra misura ritenuta idonea e di giustizia per soddisfare la

pretesa *de qua*, utile ai fini dell'assunzione in servizio (anche a tempo

determinato) a seguito di scorrimento della graduatoria definitiva di merito;

nonché per l'accertamento

del diritto del ricorrente ad ottenere i 4 punti previsti dall'art. 14, lett. b) del

bando di concorso per i possessori della patente A (senza limiti indicata anche

come "A3") in corso di validità, conseguita entro la data di scadenza del bando,

e, quindi, la giusta collocazione nella graduatoria definitiva di merito (nella

posizione n. 169 o quella diversa ritenuta di diritto) con il corretto punteggio di

96,50, utile ai fini dell'assunzione in servizio (anche a tempo determinato) a

seguito di scorrimento della stessa;

e per la condanna

dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica, ex art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga l'immediata e diretta rettifica dell'attuale graduatoria di merito impugnata, attribuendo al ricorrente i 4 punti previsti dall'art. 14, lett. b) del bando di concorso per i possessori della patente di guida "A" (senza limiti indicata anche come "A3") in corso di validità, conseguita entro la data di scadenza del bando, e, quindi, lo collochi nella giusta posizione della graduatoria definitiva di merito (n. 169 o quella diversa ritenuta di diritto), con il punteggio di 96,50, utile ai fini dell'assunzione in servizio (anche a tempo determinato) a seguito di scorrimento della graduatoria stessa.



PREMESSE:

Il ricorrente ha partecipato alla «*selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 100 posti a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di Agente di Polizia locale – Area degli istruttori. Approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva di merito*» (codice candidatura PAP5NC7NYB), presentando regolare domanda (**all. 12**) tramite la piattaforma telematica del Portale InPA e seguendo le modalità di compilazione e trasmissione indicate nel bando.

All'esito della selezione il ricorrente si posizionava nella graduatoria definitiva di merito al n. 190, con il punteggio di 92,50. Tuttavia, tale punteggio non è corretto poiché allo stesso non sono stati conteggiati i 4 punti previsti dall'art. 14, lett. b) del bando per i possessori della patente A (senza limiti indicata anche come "A3": **all. 13**) in corso di validità al momento della domanda.

All'atto della presentazione della candidatura al concorso, infatti, per un

mero errore materiale di compilazione, il ricorrente flaggava la casella relativa al possesso della suddetta patente “A”, inseriva la data di scadenza del documento “13/10/2028”, ma non digitava il numero della stessa. Di tale svista si rendeva conto soltanto dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria di merito, nella quale non gli venivano conteggiati i 4 punti di all’art. 14, lett. b) del bando.

Ai sensi dell’art. 16 della *lex specialis*, il ricorrente inoltrava al Comune le proprie osservazioni alla graduatoria provvisoria (con p.e.c. del 4 febbraio 2026, acquisita con prot. n. 40127 del 5 febbraio 2026), precisando che *«in fase di compilazione della domanda sul Portale InPA ha regolarmente dichiarato il possesso della patente di guida categoria A senza limiti (A3), selezionando l’apposita opzione e indicando correttamente la data di scadenza»*, ma che *«per mero errore materiale è stato omesso l’inserimento del numero della patente»*. Contestualmente, il ricorrente evidenziava, altresì, *«che il suddetto dato è stato omesso involontariamente e che [...] era ed è in possesso della patente A senza limiti alla data di scadenza del bando, come previsto dall’art. 14, lett. b) del medesimo»*. Pertanto, chiedeva *«l’integrazione del dato formale omesso (numero patente), al fine della corretta valutazione del titolo, evitando la perdita del relativo punteggio per un errore meramente materiale»*. Alle osservazioni il ricorrente allegava copia della patente di guida categoria “A” (dalla quale emerge in modo inequivoco il possesso del titolo contestato e il dato mancante nella domanda), riportando nel testo della stessa anche i dati completi del documento accluso, come di seguito riportati: *«Patente categoria: A senza limiti (A3)»; «Numero patente: U179T8978B»; «Data rilascio: 14/10/2023»; «Data scadenza: 13/10/2028»; «Ente rilascio: MIT-UCO»*.

Con nota 23 febbraio 2026, prot. n. 61853, il Comune riscontrava le

osservazioni del ricorrente, rigettando la sua richiesta di consentirgli
«l'integrazione del dato formale omesso (numero patente), al fine della corretta valutazione del
titolo, evitando la perdita del relativo punteggio per un errore meramente materiale», in
ragione del principio di auto-responsabilità dei concorrenti e, soprattutto, per la
tutela della *par condicio* dei candidati, «che sarebbe inevitabilmente violata qualora, nel
caso di specie, si consentisse di regolarizzare la domanda con una produzione documentale
postuma».

Con determinazione 23 febbraio 2026 n. 1668, il Comune approvava la
graduatoria definitiva di merito, nella quale il ricorrente veniva collocato –
come detto – nella posizione n. 190, con il punteggio di 92,50, anziché di 96,50
(come avrebbe dovuto essere con l'attribuzione dei 4 punti previsti dall'art. 14,
lett. b del bando per i possessori della patente "A" senza limiti).

Il ricorrente avanzava al Comune istanza di accesso agli atti del 30
marzo 2026 (inoltrata a mezzo p.e.c. il giorno seguente e acquisita al prot. n.
0107470/2026: **all. 14**) al fine di ottenere i documenti relativi alla procedura *de*
qua e gli indirizzi dei controinteressati per la notifica del presente ricorso. Tale
richiesta, dopo ripetuti solleciti (con note 13 e 20 aprile 2026, inoltrate a mezzo
p.e.c. in pari data e acquisite rispettivamente al prot. n. 0138859/2026 e n.
0145727/2026: **all. 15-16**), veniva riscontrata solo in parte con nota 23 aprile
2026, prot. n. 0150588/2026 (**all. 17-18**).

Frattanto, il Comune adottava vari provvedimenti, ossia: la
determinazione 17 marzo 2026 n. 2483, con la quale si è preso atto delle
rinunce di alcuni candidati alla sottoscrizione del contratto con contestuale
scorrimento della graduatoria definitiva di merito; la determinazione 26 marzo
2026 n. 2839, con cui si è fissata la data di sottoscrizione del contratto e di

assunzione in servizio dei candidati risultati vincitori del concorso; la deliberazione 16 aprile 2026 n. 3612, con la quale è stato dato atto che «è possibile procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva di merito in favore di n. 7 candidati idonei collocatisi in posizione immediatamente utile, ovvero dal candidato posizionatosi al n. 103 [...] fino al candidato posizionato al n. 109» e, quindi, avviare le procedure per l'assunzione di detti candidati.

Il ricorrente è portatore di un interesse specifico, concreto e attuale ad agire per tutelare la propria posizione giuridica. Egli ha, infatti, un interesse giuridicamente rilevante ad ottenere i 4 punti previsti dall'art. 14, lett. b) del bando di concorso per i possessori della patente di guida tipo A (senza limiti indicata anche come "A3") in modo da ottenere il punteggio di 96,50 ed essere collocato nella corretta posizione della graduatoria definitiva di merito (migliore di circa 20 posizioni rispetto all'attuale in cui risulta 190°) al fine di potere essere assunto (anche a tempo determinato) a seguito di ulteriore scorrimento della stessa.

Si consideri, infatti, che ai sensi dell'art. 16 del bando «[l]a graduatoria resterà valida secondo quanto previsto dalla normativa vigente al momento dell'approvazione, e potrà essere utilizzata coerentemente con quanto stabilito nella programmazione del fabbisogno di personale, per la copertura di posti di uguale profilo professionale che si rendano disponibili nonché per l'assunzione con contratti a tempo determinato, con orario full time o part-time, di personale della stessa area e profilo professionale. **La graduatoria perderà efficacia a seguito dello scorrimento di tutti i posti in graduatoria**».

Come evidenziato, la graduatoria definitiva è già stata soggetta a scorrimento fino ad arrivare alla posizione n. 109 (per la rinuncia di alcuni candidati), superando, quindi, i 100 posti inizialmente messi a bando. Peraltro,

nella stessa si procederà ad ulteriore scorrimento in attuazione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027, nel quale è previsto che nel Comune di Messina «[p]er il triennio 2025-2027 viene programmata l'assunzione di **29 agenti di polizia locale** a tempo determinato per 36 mesi, partime a 24 ore, finanziate dal Fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana da parte dei Comuni, istituito dall'art. 35 quater del D.L. 113/2018 convertito con modificazioni in Legge 1 dicembre 2018 n.132 -triennio 2024-2026, di cui al Decreto Interministeriale del 29 dicembre 2023» (pag. 28: **all. 19**). Tale numero (relativo agli Agenti di Polizia locale) potrebbe ulteriormente aumentare a seguito dell'ormai prossima approvazione del P.I.A.O. 2026 (triennio 2026-2028), considerato che, nel corso degli ultimi anni, il Comune di Messina ha seguito una direttrice assunzionale espansiva legata al *turn-over* (art. 33 D.L. n. 34/2019, c.d. Decreto crescita), alle leggi speciali per la sicurezza urbana e alla carenza iniziale al 31 dicembre 2024 (anno di indizione del concorso *de quo*) nell'Area Istruttori (che include il profilo di Agente di Polizia Municipale) di 222 posti su 770 previsti in organico (a cui andranno sottratte 11 unità in quiescenza nel 2026).

Inoltre, come evidenziato anche dalla stampa locale, «*da questa stessa graduatoria si attingerà, non appena sarà formalizzata la copertura finanziaria, per coprire i 22 posti a tempo determinato a valere sui Fondi Sicurezza del Ministero dell'Interno. Graduatoria che rimarrà in piedi anche per future assunzioni, che è facile immaginare possano avvenire nel prossimo biennio, in coincidenza con un numero importante di pensionamenti previsti già in programma*» (Gazzetta del Sud 27 marzo 2026: **all. 20**)

L'interesse ad agire da parte del ricorrente è, pertanto, incontestabile, oltre che suffragato dall'orientamento giurisprudenziale, a cui ha aderito anche da codesto On.le T.A.R., secondo cui «*il posizionamento in graduatoria in una*

determinata posizione piuttosto che in un'altra [...] costituisce un interesse giuridicamente rilevante e non di mero fatto, al punto che **si considera ammissibile perfino il ricorso del concorrente non utilmente collocato il quale aspiri a collocarsi non già in posizione utile ma in posizione migliore per l'evenienza di un futuro scorrimento della graduatoria** (cfr. ad esempio Tar Lazio, sez. II-quater, 3 marzo 2022, n. 2504) (Cons. Stato, Sez. III, 27/09/2023, n. 8562; in senso conforme cfr. TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 06/11/2024, n. 3651)» (T.A.R. Roma, Sez. I, 25 settembre 2025, n. 16597).

Per quanto sopra esposto, pertanto, non resta altro che affidarsi alla giustizia di codesto On.le T.A.R. per i seguenti

MOTIVI:

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli art. 2, 5 e 14 del bando di concorso.

1.1. La graduatoria definitiva di merito, nella quale il ricorrente risulta collocato nella posizione n. 190 con il punteggio di 92,50, è palesemente errata perché allo stesso dovevano essere conteggiati anche i punti previsti dall'art. 14, lett. b) del bando, a norma del quale «a tutti i candidati in possesso di patente di guida di categoria "A" (senza limiti, indicata anche come "A3") in corso di validità, conseguita entro la data di scadenza del bando, saranno attribuiti **4 punti**».

Come detto, al momento della presentazione della domanda il ricorrente era in possesso (e lo è ancora) di tale titolo ma, tuttavia, non gli è stato (erroneamente) conteggiato perché l'Amministrazione intimata ha ritenuto che «dall'esame della [...] domanda di ammissione si evince che, essendo stata indicata solamente la data di scadenza e non anche il numero della patente, non sono stati specificati tutti gli elementi e i dati necessari al fine di consentirne la relativa valutazione che,

pertanto, non è stata effettuata» (nota 23 febbraio 2026, prot. n. 61853 impugnata:

all. 3).

In realtà, all'atto della compilazione il ricorrente ha correttamente dichiarato il titolo in parola perché ha flaggato la casella relativa alla patente "A" e ha anche indicato la data di scadenza del "13/10/2028" (cfr. immagine 1 sottostante).

l'eventuale possesso della patente A (senza limiti indicata anche come "A3") in corso di validità, con
l'indicazione del relativo numero e della data di scadenza;
Indicazione del relativo numero e della data di scadenza della Patente A: **13/10/2028**

Incontestabile è, pertanto, l'intenzione del ricorrente di dichiarare il possesso di tale titolo (conseguito entro la data di scadenza del bando) al fine di ottenere il punteggio previsto dall'art. 14, lett. b) della *lex specialis*.

L'Amministrazione intimata aveva l'obbligo di attribuire il punteggio in parola al ricorrente perché, nella compilazione della domanda di partecipazione effettuata tramite il Portale inPA, il ricorrente ha dichiarato «*sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti*» il possesso della patente di guida categoria "A".

Tale dichiarazione, resa secondo il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (oltre che ai sensi dell'art. 5 del bando) ha un valore giuridico intrinseco e fa fede sino a querela di falso. Inoltre, la dichiarazione di cui si discute vale per tutti i dati riportati nella domanda (anagrafici, requisiti generici e specifici, titoli, qualifiche, ecc...).

L'autocertificazione del ricorrente doveva essere intesa, pertanto,

idonea e sufficiente ad attribuirgli il punteggio relativo al titolo dichiarato (a meno che il Comune non la ritenesse mendace, ma così non risulta), a prescindere dalla completezza formale del dato inserito nella domanda (suscettibile di integrazione postuma).

La dichiarazione *ex art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000* resa nella domanda non è, infatti, un mero “*flag*” su una casella, ma un atto giuridico che impegna la responsabilità penale del dichiarante. L’approccio formalistico dell’Amministrazione intimata ignora la *ratio* stessa dell’autocertificazione nel sistema delineato dal D.P.R. n. 445/2000. Il valore probatorio della dichiarazione sostitutiva non risiede nella pedissequa compilazione di ogni campo, ma nel patto di leale collaborazione e auto-responsabilità che si instaura tra cittadino e P.A. (in tal senso Cons. St., Sez. V, 4 novembre 2004, n. 7140).

L’omissione di un dato interno alla dichiarazione, come il numero di patente, degrada a mera irregolarità formale a fronte della chiara manifestazione di volontà di avvalersi del titolo e dell’assunzione di responsabilità che da tale dichiarazione deriva.

Ne consegue che, essendo stata la dichiarazione resa nel rispetto delle formalità essenziali che ne garantiscono la provenienza e la responsabilità, l’Amministrazione avrebbe dovuto considerarla pienamente valida, procedendo semmai d’ufficio alla verifica e all’integrazione del dato mancante, come si argomenterà più avanti.

1.2. Il titolo dichiarato dal ricorrente può essere considerato incompleto ma, certamente, non irregolare o addirittura inesistente. Tale sarebbe stato solo nella misura in cui il ricorrente non avesse flaggato la casella relativa al possesso della patente “A”, non avesse inserito il numero della patente e,

	soprattutto, non avesse reso la dichiarazione sulla sussistenza di tutti i requisiti	
	(generici e specifici) richiesti per la partecipazione al concorso ai sensi degli	
	artt. 46 e 47 D.R.P. 28 dicembre 2000, n. 445 (smarcando l'apposita casella, cfr.	
	immagine 2 sottostante).	
	<input checked="" type="checkbox"/> Rilascio dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 e s.m.i. - Testo Unico delle disposizioni amministrative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa	
	Contrariamente a quanto sostenuto nella nota 23 febbraio 2026, prot.	
	n. 61853 impugnata (all. 3), l'Amministrazione intimata poteva (anzi doveva)	
	valutare l'effettivo possesso del titolo da parte del ricorrente e, quindi,	
	assegnargli i 4 punti previsti dall'art. 14, lett. b), rinviando ad un secondo	
	momento (come previsto dall'art. 6 del bando) ogni eventuale verifica sul dato	
	mancante (numero della patente).	
	In ogni caso, il Comune avrebbe potuto (o meglio dovuto) azionare il	
	soccorso istruttorio <i>ex art. 6 L. 7 agosto 1990, n. 241</i> (consentendo al	
	ricorrente di integrare il dato mancante), cosa che non ha fatto nonostante	
	esplicita richiesta in tal senso (sulla quale si dedurrà di seguito).	
	<i>2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 43 D.P.R. 28 dicembre</i>	
	<i>2000, n. 445 e degli art. 2, 5 e 14 del bando di concorso. Eccesso di potere</i>	
	<i>per manifesta ingiustizia, irragionevolezza e violazione del principio di</i>	
	<i>proporzionalità.</i>	
	Contrariamente a quanto fatto con la nota 23 febbraio 2026 prot. n.	
	61853, il Comune intimato non poteva rigettare le osservazioni formulate dal	
	ricorrente perché, ai sensi dell'art. 43 D.P.R. n. 445/2000, aveva l'obbligo di	
	integrare direttamente il dato mancante.	
	Secondo tale articolo, infatti, « <i>[[]e amministrazioni pubbliche e i gestori di</i>	

pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato».

Nel caso di cui si discute, il ricorrente ha inserito nella domanda di partecipazione alla selezione tutti i propri dati anagrafici (compreso il codice fiscale), la categoria della patente di guida ("A") e la data di scadenza (13/10/2028). Pertanto, il Comune avrebbe potuto (e, quindi, dovuto) verificare agevolmente il dato mancante collegandosi con la banca dati della Motorizzazione civile oppure, in modo ancora più immediato, avrebbe dovuto accettare la autodichiarazione dello stesso (art. 43 D.P.R. n. 445/2000) e, quindi, attribuirgli i punti previsti dal bando per il titolo dichiarato.

D'altronde, è risaputo che *«se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del Codice civile per gli atti negoziali può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente»* (Cons. Stato, Sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975; *ex multis*: T.A.R. Campania, Sez. V, 2 ottobre 2024, n. 5172).

Nella specie, è evidente che l'Amministrazione intimata è incorsa in eccesso di potere per manifesta ingiustizia, irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità tra l'interesse pubblico e privato.

L'illegittimità dell'operato del Comune risalta maggiormente se si considera che il caso in parola poteva essere risolto agevolmente senza oneri particolarmente gravosi per l'Ente o per il ricorrente, anche perché l'integrazione diretta del dato incompleto non doveva essere effettuata per tutti i partecipanti al concorso, ma solo per il ricorrente o, al massimo, per coloro

(risultati idonei alla prova orale) che si trovavano in una condizione simile.

3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6, comma 1, lett.

b), L. 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 71, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 14 del bando. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errata motivazione.

3.1. La nota 26 febbraio 2026, prot. n. 61853 (**all. 3**) è, altresì, palesemente illegittima sotto il profilo istruttorio e motivazionale.

L'Amministrazione intimata doveva accogliere le osservazioni del ricorrente e consentirgli «*l'integrazione del dato formale omesso (numero patente), al fine della corretta valutazione del titolo, evitando la perdita del relativo punteggio per un errore meramente materiale*», azionando il soccorso istruttorio ex art. 6, comma 1, lett. b) L. n. 241/1990 che, nella specie, non serve a creare un requisito *ex novo*, ma a completare la documentazione relativa ad un requisito già esistente.

Il Comune, invece, ha sbrigativamente ritenuto «*che, essendo stata indicata solamente la data di scadenza e non anche il numero della patente, non sono stati specificati tutti gli elementi e i dati necessari al fine di consentirne la relativa valutazione che, pertanto, non è stata effettuata. Non accoglibile risulta, altresì, la richiesta di integrazione considerato che l'art. 4 denominato "Domanda di partecipazione: termini e modalità di presentazione" dispone che "il candidato ha la possibilità di integrare e/o modificare la domanda di partecipazione entro la data di scadenza dei termini". Tale ultima previsione, del resto, si rende necessaria in relazione al principio di auto-responsabilità dei concorrenti e, soprattutto, alla tutela della par condicio dei candidati che sarebbe inevitabilmente violata qualora, nel caso di specie, si consentisse di regolarizzare la domanda con una produzione documentale postuma*» (**all. 3**).

Contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, secondo consolidata

giurisprudenza, «[i]n materia di concorsi pubblici, la P.A. ha comunque l'obbligo, nei limiti di razionale proporzionalità, di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi sulla base del soccorso istruttorio ex art. 6 della L. 7 agosto 1990 n. 241, ove siano stati riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti o segnalati dal candidato; errori, dunque, che in quanto tali non possono in alcun modo incidere sulla par condicio dei concorrenti alla procedura concorsuale (cfr. Cons Stato, sez. VI, n. 2226/2021)» (T.A.R. Bari, Sez. I, 13 febbraio 2024, n. 165) e ciò «indipendentemente dal fatto che la domanda di partecipazione al concorso sia presentata in modalità telematica» (Cons. St., Sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2226; *ex multis*: T.A.R. Campania, Sez. V, 2 ottobre 2024, n. 5172, cit.).

Già da tempo, infatti, per la giurisprudenza amministrativa «l'art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b) l. 7 agosto 1990, n. 241 ha introdotto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere» (Cons. St., Sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975; *ex multis*: Cons. St., Ad. pl., 25 febbraio 2014, n. 9; Cons. St., Sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927).

Rigettando le osservazioni del ricorrente, il Comune intimato ha, quindi, contravvenuto ad una regola procedimentale a carattere generale ormai valevole anche per i concorsi pubblici che, in applicazione dei principi di buona

fede e di tutela dell'affidamento, consente ai soggetti, coinvolti nell'esercizio del potere, di regolarizzare o integrare la documentazione incompleta presentata.

La giurisprudenza maggioritaria, infatti, ha da tempo operato un ragionevole bilanciamento tra i principi in gioco, affermando la doverosità del soccorso istruttorio proprio nei concorsi pubblici, in ossequio al principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa. L'interesse pubblico primario, infatti, non è quello di sanzionare l'errore formale, ma di selezionare i candidati più meritevoli. Ed infatti, nel caso di concorsi pubblici, «l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di tali procedure che, essendo dirette alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione della P.A. stessa» (Cons. St., Sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2226, cit.; *ex multis*: Cons. St., Sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975). In tal caso, pertanto, «[i]l danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)» (Cons. St., Sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2226, cit.).

Nel caso di specie, invocare le previsioni dell'art. 4 del bando per un mero errore materiale (come fatto dall'Amministrazione intimata) significa fondare la motivazione del provvedimento adottato su un'interpretazione formalistica e restrittiva delle norme di bando, in palese contrasto con i principi fondamentali che governano l'azione amministrativa e le procedure selettive.

È evidente, pertanto, il difetto di motivazione che inficia il provvedimento impugnato, scaturente da un'istruttoria palesemente insufficiente ed errata.

3.2. Come evidenziato, nella domanda il ricorrente non ha ommesso di dichiarare il possesso del titolo ma, al contrario, ha esplicitamente dichiarato di possedere la patente di categoria "A" apponendo l'apposita spunta sulla relativa casella e indicando la data di scadenza di tale documento.

La mancata digitazione del solo numero di patente deve essere intesa come un mero errore materiale (quindi una incompletezza formale di compilazione del *format* della domanda) ma non già una carenza sostanziale del requisito dichiarato. Il fatto che l'indicazione del titolo sia incompleta non vuol dire che non esista, sia irregolare e, quindi, non valutabile.

In ogni caso, pur nell'ipotesi in cui il dato mancante determinasse una irregolarità nella dichiarazione del titolo (ma così non è) il Comune intimato aveva comunque l'obbligo di azionare i rimedi di cui all'art. 71, comma 3, D.P.R. n. 445/2000, in base al quale, com'è noto, «*qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito*». Esattamente l'esatto contrario di ciò che ha ritenuto legittimo fare il Comune intimato rigettando la richiesta di soccorso istruttorio avanzata dal ricorrente.

Com'è noto, infatti, consolidata giurisprudenza, **«ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, impone all'amministrazione il soccorso istruttorio volto alla**

rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che le stesse costituiscano falsità [...]» (T.A.R. Bari, Sez. I, 13 febbraio 2024, n. 165, cit.).

Sempre secondo la giurisprudenza, «[c]iò che caratterizza l'errore materiale "soccorsibile" è dunque la circostanza che la divergenza fra dichiarato e voluto emerga in maniera evidente, senza alcun bisogno che vengano compiuti ulteriori indagini finalizzate alla ricostruzione della volontà del dichiarante, il cui contenuto, nonostante l'errore, deve rimanere individuato ed individuabile, con certezza, da chiunque si appresti alla lettura e comprensione dell'atto (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 4 marzo 2019, n. 324)» (T.A.R. Campania, Sez. V, 2 ottobre 2024, n. 5172, cit.).

Nel caso di specie, tale divergenza tra errore materiale e volontà di dichiarare il titolo è particolarmente evidente e, pertanto, al ricorrente andava consentito di integrare il dato incompleto.

3.3. Nel caso in parola, così come invocato dal ricorrente, è palese l'errore materiale nella compilazione della domanda, determinato anche dalla modalità telematica di presentazione della domanda.

Il ricorrente ha seguito il *format* di candidatura previsto dal bando (art. 4) sul Portale inPA. Tale piattaforma consente l'inserimento dei dati senza operare una distinzione tra quelli obbligatori previsti dalla *lex specialis* e quelli facoltativi (o eventuali). Ciò ha influito negativamente sulla completa e corretta compilazione della domanda.

Il sistema non impedisce, infatti, la prosecuzione dell'inserimento dei dati nell'ipotesi in cui il partecipante ometta un *flag* oppure non digiti un dato specificamente richiesto nel bando di concorso (proprio come avvenuto nel

caso di specie), avvisandolo attraverso un *alert* o una finestra *pop up*.

Tale settaggio della piattaforma informatica non può comportare una violazione del legittimo affidamento del ricorrente ad una corretta partecipazione al concorso. È risaputo, infatti, che i limiti tecnici non possono interferire sulla possibilità (*rectius*: dovere) della P.A. di selezionare i candidati più meritevoli.

Sul punto, proprio codesto On.le T.A.R. ha avuto modo già da tempo di ribadire che, *«secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, l'informatizzazione dei procedimenti non può portare all'obliterazione della verifica degli atti da parte degli uffici dell'Amministrazione, risultando inammissibile una tecnologia che si risolva in un'espropriazione totale delle competenze dei funzionari ed impedisca l'esercizio di poteri correttivi volti ad emendare l'eventuale errore commesso dal privato (in argomento cfr., ex plurimis, T.A.R. Toscana, sez. I, 21 luglio 2017, n. 948; T.A.R. Toscana, sez. I, 5 giugno 2017, n. 758; T.A.R. Toscana, sez. I, 27 giugno 2016, n. 1073). È stato altresì statuito che la P.A. deve attivare il soccorso istruttorio anche nell'ambito dei concorsi pubblici, per consentire la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete e/o l'integrazione di documentazione irregolare o carente, specialmente laddove, come nel caso in esame, l'istanza di partecipazione possa essere presentata unicamente in modalità telematica, con il limite della mancata allegazione di un requisito di partecipazione o di un titolo (in tal senso, ex multis, Cons. St., sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975; T.A.R. Veneto, sez. I, 28 febbraio 2019, n. 252; T.A.R. Veneto, sez. I, 9 febbraio 2017, n. 144; T.A.R. Veneto, sez. I, 21 dicembre 2016, n. 1418; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 19 dicembre 2016, n. 5824; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 18 novembre 2016, n. 5325).*

*In tal senso, da ultimo, anche la recente pronuncia del T.A.R. Liguria sez. I - Genova, 24/07/2021, n. 702 relativa a vicenda pressoché identica, la quale ha ulteriormente chiarito che: “Invero, l’autoresponsabilità dei concorrenti non può condurre ad una completa deresponsabilizzazione dell’Amministrazione, in particolar modo nei procedimenti mirati alla costituzione di rapporti di impiego. Da un lato, infatti, la selezione dei migliori candidati a posti pubblici non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali facilmente emendabili con la collaborazione della P.A., risultandone altrimenti danneggiato lo stesso interesse pubblico al buon andamento dell’Amministrazione ex art. 97 Cost. (Cons. St., sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975, cit.). **Dall’altro lato, ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 241/1990, la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi è finalizzata al conseguimento di una maggiore efficienza e, quindi, presenta carattere strumentale e servente rispetto all’azione pubblica, mentre non può sortire l’opposto effetto di rendere più gravoso l’accesso alle funzioni ed ai servizi pubblici, soprattutto in materie attinenti a diritti fondamentali quale il diritto al lavoro, tutelato dall’art. 4 Cost.** (T.A.R. Toscana, sez. I, 21 luglio 2017, n. 948, cit.; T.A.R. Toscana, sez. I, 5 giugno 2017, n. 758, cit.; T.A.R. Toscana, sez. I, 27 giugno 2016, n. 1073, cit.)”» (Sez. III, 30 dicembre 2022, n. 3482).*

Si consideri, inoltre, che l’errore materiale commesso dal ricorrente si sarebbe potuto concretamente evitare nel caso in cui il sistema gli avesse richiesto e consentito di allegare la patente (con relativo avviso in caso di mancato *upload*). In tal modo l’Amministrazione avrebbe potuto verificare eventuali dati mancanti direttamente dalla lettura del documento allegato.

Tuttavia, nella specie, tale obbligo di allegazione non era richiesto né dall'art. 14 del bando, né dal sistema informatico (che non lo consentiva).

Sul punto la giurisprudenza ha più volte evidenziato che “*nell'ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, occorre considerare che il sistema informativo deve essere funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti. Ed invero, «le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti» (Tar Lazio III bis n.08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136)*” (T.A.R. Lombardia, Sez. III, 4 aprile 2022, n. 778).

Queste carenze normative e informatiche non posso inficiare il punteggio definitivo del ricorrente e, proprio per tale motivo, il Comune aveva l'obbligo di azionare il soccorso istruttorio. Da ciò è evidente la carenza di istruttoria e la conseguente illegittimità del provvedimento impugnato.

4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del bando, dell'art. 1, comma 2-bis L. 7 agosto 1990 n. 241 e dei principi di favor participationis e di leale collaborazione di cui all'art. 97 Cost. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e iper-formalismo.

4.1. Secondo quanto previsto dall'art. 16 del bando i partecipanti al concorso avevano la possibilità di presentare le proprie osservazioni alla graduatoria provvisoria di merito al fine di intervenire nell'*iter* concorsuale per tutelare i propri legittimi interessi.

In concreto, tuttavia, l'applicazione di tale istituto partecipativo si è rivelato per il ricorrente assolutamente formale e addirittura discriminatorio (come si avrà modo di evidenziare nei prossimi paragrafi), avendo il Comune negato il soccorso istruttorio per integrare il dato involontariamente omissivo nella domanda (numero della patente "A").

Agendo in tal modo, l'Amministrazione, non solo ha violato l'art. 1, comma 2-bis, L. n. 241/1990 che – com'è noto – prevede che «[i] rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede», ma è incorsa in evidente eccesso di potere per violazione dei principi di *favor participationis*, di proporzionalità e di leale collaborazione di cui all'art. 97 Cost.; principi secondo i quali nei concorsi pubblici è sempre prevalente l'interesse a garantire la massima partecipazione dei candidati, evitando formalismi eccessivi che possano precludere l'accesso all'impiego pubblico a soggetti idonei e/o meritevoli.

Nel caso di specie, la mancanza del numero di patente (nonostante la dichiarazione del possesso del titolo attraverso il "flag" e l'indicazione della data di scadenza) costituisce una incompletezza formale e non una carenza sostanziale del requisito.

Sul punto la giurisprudenza ha chiarito già da tempo che «[n]ell'ambito delle procedure di concorso pubbliche, l'istituto del soccorso istruttorio, di cui all' articolo 6 l. n. 241/1990 è consentito soltanto **nel caso in cui si tratti di rettificare e/o regolarizzare un dato fornito, anche se in maniera erronea, dunque di un dato comunque non del tutto mancante, di conseguenza non vi è in tal caso alcuna lesione della "par condicio"**» (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. IV, 16 marzo 2022, n. 3031). L'attivazione del soccorso istruttorio è, quindi,

maggiormente doveroso quando – come nel caso che ci occupa – l'Amministrazione può desumere la sussistenza del requisito da altri elementi forniti o da banche dati in proprio possesso o alle quali può avere accesso.

4.2. L'Ente intimato è incorso, altresì, in eccesso di potere sotto il profilo della manifesta ingiustizia, irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità.

È risaputo, infatti, che nell'ambito del diritto amministrativo vige il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e, quindi, il formalismo dell'Amministrazione intimata non può spingersi sino al punto da negare l'effettivo possesso del titolo dichiarato dal ricorrente. Non attribuirli i 4 punti previsti dal bando per la patente "A" solo per la mancata indicazione del numero (dato meramente formale che non può influire nella sostanza del titolo posseduto), fa emergere in modo palese l'illegittimità del provvedimento impugnato (nota 23 febbraio 2026, prot. n. 61853: **all. 3**), basato su un'interpretazione iper-formalistica della *lex specialis*.

Nella specie, dunque, è palese la sproporzione tra l'interesse pubblico (ad un corretto svolgimento del concorso) e quello privato (ad ottenere un punteggio corretto rispetto ai titoli effettivamente posseduti e dichiarati), con l'imposizione al ricorrente di un sacrificio eccessivo poiché gli viene negata dal Comune la maggiore *chance* di essere assunto a seguito dello scorrimento della graduatoria definitiva di merito, scavalcando (con l'attribuzione dei 4 punti che gli spettano) circa venti posizioni rispetto all'attuale collocazione (n. 190).

L'iper-formalismo alla base delle scelte operate dall'Amministrazione intimata è, pertanto, ingiustificato e in contrasto con il principio del *favor participationis* perché non è consentito al ricorrente di rimediare in alcun modo

ad un banale errore di compilazione della domanda.

4.3. La violazione del principio di *favor participationis* emerge anche con riferimento a tre specifiche circostanze che, se correttamente valutate dall'Amministrazione, avrebbero condotto quest'ultima ad adottare certamente provvedimenti legittimi.

La prima è che nella sezione “*anagrafica*” della domanda di partecipazione (**all. 12**) il ricorrente ha inserito tutte le categorie di patente possedute e, in particolare, la “*Patente: A; B; BE; D; DE; CQC*”.

Il ricorrente ha, dunque, dichiarato in più sezioni differenti il possesso del titolo (patente categoria “A”). Di ciò l'Amministrazione ne avrebbe, quindi, dovuto tener conto al momento della valutazione sull'opportunità di azionare il soccorso istruttorio o meno (cfr. figura 3 che segue).

ANAGRAFICA
Cognome: SILVESTRO
Nome: SERGIO
Sesso: Uomo
Nato/a il: 24/04/1986
Comune di nascita: Messina
Codice Fiscale : SLVSRG86D24F158H
Cellulare: +393356569321
Email: silvestro.sergio@tiscali.it
PEC: silvestro.sergio@pec.it
Nazione di residenza: Italia
Indirizzo di residenza: VIA STATALE
Numero di residenza: 243
Comune di residenza: San Siro
Provincia di residenza: CO
CAP di residenza: 22010

Patente: A;B;BE;D;DE;CQC

La seconda circostanza è che alla p.e.c. del 4 febbraio 2026 di trasmissione delle osservazioni il ricorrente ha allegato la patente di guida (**all. 4-4^{quater} e 13**) e, quindi, il Comune ha comunque avuto contezza del dato mancante o, per lo meno, ha avuto la possibilità di appurare (al momento in cui ha istruito la nota 23 febbraio 2026, prot. n. 61853: **all. 3**) la veridicità della dichiarazione resa dal ricorrente circa l'effettivo possesso della patente categoria “A”. Pertanto, se l'Amministrazione intimata avesse correttamente

fatto prevalere il dato sostanziale rispetto a quello formale, avrebbe potuto tranquillamente accogliere le osservazioni del ricorrente e azionare il soccorso istruttorio al fine di consentirgli di integrare il dato mancante rispetto ad un titolo di cui era in possesso.

In ultimo, va evidenziato che sul portatale inPA, nella sezione “Curriculum/Anagrafica” (all. 21), il ricorrente ha inserito tutte le categorie di patente possedute, tra cui la “A” (cfr. immagine 4 di seguito).



Anche per tale caso vale quanto già dedotto per i precedenti.

Tutte le citate circostanze, evidentemente, non sono state prese in considerazione dal Comune intimato (anche perché nella nota impugnata non ve n'è traccia) e ciò fa emergere ancor di più l'iniquinà e l'irragionevolezza del comportamento serbato nel caso di specie, soprattutto di fronte alla perfetta buona fede del ricorrente, che ha fatto tutto il possibile per tutelare il proprio interesse legittimo (utilizzando gli strumenti previsti dalla legge e dal bando per il corretto svolgimento della procedura selettiva in parola) ed evitare il presente giudizio (differenti modi di affrontare la vicenda di cui, sicuramente, codesto On.le Tribunale terrà conto all'atto della statuizione sulle spese di lite).

5. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L. 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per disparità di trattamento, mancanza dei presupposti, contraddittorietà intrinseca e manifesta ingiustizia.

Al ricorrente è stata negata la possibilità di integrare il dato mancante nella domanda attraverso il soccorso istruttorio. Tuttavia, in casi del tutto

analoghi a quello in parola, l'Amministrazione intimata ha deciso di procedere in modo differente, accogliendo le osservazioni di altri candidati per errori del tutto analoghi, se non più gravi rispetto a quelli del ricorrente e, quindi, favorendo la posizione di tali partecipanti al concorso senza preoccuparsi del principio di auto-responsabilità o della eventuale violazione della *par condicio*. Così facendo, l'Amministrazione ha violato apertamente il principio di uguaglianza tra i partecipanti ed è incorsa in evidente eccesso di potere per disparità di trattamento.

Nelle premesse della determinazione 26 febbraio 2026, n. 1668 (di approvazione della graduatoria definitiva di merito: **all. 1**) viene riportato, infatti, che in esito alla valutazione delle osservazioni pervenute entro il termine di cui all'art. 16 del bando si è provveduto ad accogliere le osservazioni presentate da alcuni candidati. Tra questi, alcuni casi riguardano proprio partecipanti a cui, a seguito delle osservazioni, sono stati riconosciuti i 4 punti di cui all'art. 14, lett. b) del bando.

In particolare, con riguardo al candidato identificato con il codice di partecipazione 56FBNDQD4P, l'Ente locale ha attribuito i 4 punti nonostante il titolo non risultasse nell'anagrafica della domanda per un mero errore di acquisizione del *curriculum vitae*; ed ancora, per il candidato con il codice VBM18M1QC4, il Comune ha rettificato un errore sulla data di scadenza (coincidente con la data di nascita), classificandolo come "*mero errore materiale e/o refuso*" attribuendo il punteggio in parola; inoltre, per il candidato YX8XAPH77A l'Amministrazione ha attribuito i punti in quanto ha accertato che, «*per un mero errore materiale nella formazione della graduatoria provvisoria, non era stato attribuito il suddetto punteggio aggiuntivo [...]*».

Non si comprende, però, in base a quale logica un “*refuso*” sulla data di scadenza o un “*errore di acquisizione automatica*” siano considerati vizi sanabili, mentre l’omissione del numero di patente, a fronte della dichiarazione di possesso del titolo, sia stata ritenuta una carenza insanabile lesiva della *par condicio*. Peraltro, come già evidenziato, con riferimento al ricorrente non è stato preso in considerazione l’inserimento del titolo (patente “A”) nel *curriculum vitae* redatto sulla piattaforma inPA, mentre per un candidato è stato ad attribuirgli il relativo punteggio.

Tale operato viola frontalmente i principi di imparzialità e coerenza logica che devono presiedere all’azione amministrativa (art. 97 Cost.), integrando una palese e ingiustificata disparità di trattamento.

È evidente che, nella specie, il Comune abbia usato due pesi e due misure, utilizzando il massimo rigore formale nel caso del ricorrente e, invece, privilegiando la sostanza sulla forma nelle ipotesi sopra richiamate.

In realtà, in base agli artt. 3 e 97 Cost., la P.A. dovrebbe seguire un criterio di imparzialità nella propria azione amministrativa, soprattutto nei concorsi pubblici che, nella specie, non è stato seguito.

È stato il rigetto della richiesta di soccorso istruttorio avanzata dal ricorrente da parte dell’Ente intimato ad aver alterato la *par condicio* dei partecipanti al concorso e non il contrario, proprio perché ipotesi uguali sono state trattate diversamente.

Tale modo di agire ha determinato un palese eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca e manifesta ingiustizia che ha inficiato *in parte qua* sia la determinazione 26 febbraio 2026, n. 1668 (**all. 1**), sia tutti i provvedimenti presupposti, conseguenziali e/o connessi alla procedura di concorso.



Istanza per l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

ex artt. 41, comma 4, e 52, comma 2, c.p.a.

Il presente ricorso viene notificato ai controinteressati Sigg. Francesco Gallo (pos. n. 173, cod. 2S9E71WXQV) e Enzo Azzolina (pos. 176, cod. A7HT5WZHX5), entrambi candidati idonei collocati nella graduatoria definitiva di merito nelle posizioni ricomprese tra 92,50 e 96,50 e che verrebbero sopravanzati dal ricorrente (insieme ad altri candidati) in caso di riconoscimento a quest'ultimo dei 4 punti dall'art. 14, lett. b) del bando previsti per i possessori della patente di guida categoria "A".

Ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. si specifica che le ragioni per le quali sarebbe particolarmente difficile la notifica nelle forme ordinarie è connessa all'elevato numero dei candidati controinteressati idonei, che perderebbero una posizione in graduatoria a seguito del riconoscimento al ricorrente del punteggio di cui all'art. 14, lett. b) del bando soprarichiamato (e precisamente, quelli tra la posizione n. 189 del Sig. Scaletta Pierpaolo e la posizione n. 169 del Sig. Coffaro Alessandro), nonché all'instabilità della graduatoria stessa che, *medio tempore*, potrebbe aver subito modificazioni a seguito di eventuali ricorsi amministrativi proposti da altri candidati, ovvero a seguito dell'adozione di eventuali e non conosciuti provvedimenti di autotutela da parte del Comune tali da determinare una modifica del suddetto elenco.

Si evidenzia, inoltre, che il Comune ha riscontrato l'istanza di accesso agli atti avanzata dal ricorrente al fine di conoscere, tra l'altro, l'indirizzo di residenza dei candidati idonei collocati nella graduatoria definitiva dal n. 189 al 169 solo parzialmente e a ridosso della scadenza.

Per quanto sopra, quindi, si chiede di essere autorizzati, anche mediante decreto *inaudita altera parte* e ove ritenuto necessario, alla notifica per pubblici proclami, ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, comma 4 e dall'art. 52, comma 2, c.p.a., con indicazione delle modalità di notifica *ex art.* 49, comma 3, c.p.a., anche mediante pubblicazione della documentazione di rito sul sito istituzionale del Comune intimato.

Istanza cautelare

Il ricorso è fondato e sarà sicuramente accolto. I provvedimenti impugnati sono manifestamente illegittimi e, per l'effetto, saranno tutti annullati *in parte qua* per le ragioni ampiamente dedotte nei paragrafi che precedono. Ciò consente a codesto On.le Tribunale di adottare una decisione di accoglimento con il sollecito strumento della c.d. sentenza breve, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a..

Tuttavia, nelle more della decisione nel merito, si rende necessaria l'adozione di un provvedimento cautelare in via d'urgenza che accordi effettiva tutela al ricorrente, ricorrendo nella specie i presupposti richiesti dalla legge per il suo ottenimento.

Con riguardo al *fumus boni iuris* è sufficiente richiamare integralmente tutto quanto dedotto nei precedenti paragrafi, ai quali si rimanda per dovere di sintesi, in particolare, circa la mancata attivazione del soccorso istruttorio al fine dell'attribuzione al ricorrente del punteggio di cui all'art. 14, lett. b) del bando per i possessori della patente di guida categoria "A" in corso di validità, conseguita entro la data di scadenza del bando di concorso.

Per quanto concerne, invece, il *periculum in mora* si rileva che a seguito di assunzioni e rinunce di candidati vincitori e idonei, attualmente, la graduatoria

è stata già soggetta a scorrimento sino alla posizione n. 109.

Considerato che, ai sensi dell'art. 16 del bando di concorso, «l]a graduatoria resterà valida secondo quanto previsto dalla normativa vigente al momento dell'approvazione, e potrà essere utilizzata coerentemente con quanto stabilito nella programmazione del fabbisogno di personale, per la copertura di posti di uguale profilo professionale che si rendano disponibili nonché per l'assunzione con contratti a tempo determinato, con orario full time o part-time, di personale della stessa area e profilo professionale» e che «l]a graduatoria perderà efficacia a seguito dello scorrimento di tutti i posti in graduatoria».

Ribadendo, inoltre, che la stessa graduatoria sarà soggetta ad ulteriore scorrimento in attuazione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027, nel quale è previsto che nel Comune di Messina «p]er il triennio 2025-2027 viene programmata l'assunzione di **29 agenti di polizia locale** a tempo determinato per 36 mesi, part time a 24 ore, finanziate dal Fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana da parte dei Comuni, istituito dall'art. 35 quater del D.L. 113/2018 convertito con modificazioni in Legge 1 dicembre 2018 n.132 - triennio 2024-2026, di cui al Decreto Interministeriale del 29 dicembre 2023» (pag. 28: **all. 19**). Tale numero (relativo agli Agenti di Polizia locale) potrebbe ulteriormente aumentare a seguito dell'ormai prossima approvazione del P.I.A.O. 2026 (triennio 2026-2028), considerato che, nel corso degli ultimi anni, il Comune di Messina ha seguito una direttrice assunzionale espansiva legata al *turn-over* (art. 33 D.L. n. 34/2019, c.d. Decreto crescita), alle leggi speciali per la sicurezza urbana e alla carenza iniziale al 31 dicembre 2024 (anno di indizione del concorso *de quo*) nell'Area Istruttori (che include il profilo di Agente di Polizia Municipale) di 222 posti su 770 previsti in organico (a cui

andranno sottratte 11 unità prossime alla quiescenza nell'anno 2026).

Si osservi, inoltre, che secondo quanto evidenziato dalla stampa locale «da questa stessa graduatoria si attingerà, non appena sarà formalizzata la copertura finanziaria, per coprire i 22 posti a tempo determinato a valere sui Fondi Sicurezza del Ministero dell'Interno. Graduatoria che rimarrà in piedi anche per future assunzioni, che è facile immaginare possano avvenire nel prossimo biennio, in coincidenza con un numero importante di pensionamenti previsti già in programma» (Gazzetta del Sud del 27 marzo 2026: **all. 20**).

Si rende necessario e urgente, pertanto, l'adozione di un provvedimento che collochi sin d'ora il ricorrente nella giusta posizione della graduatoria definitiva di merito (n. 169 o quella diversa ritenuta di diritto) con il corretto punteggio di 96,50, che gli verrà attribuito nel momento in cui il presente gravame sarà accolto e gli verranno conteggiati i 4 punti previsti dall'art. 14, lett. b) del bando per i possessori della patente di guida categoria "A" senza limiti ("A3"), utile ai fini dell'assunzione (anche a tempo determinato) a seguito di scorrimento della graduatoria definitiva di merito o, comunque, per ottenere il giusto punteggio e il corretto posizionamento a conclusione della procedura selettiva in parola.

Istanza di risarcimento danni in forma specifica

A seguito dell'accoglimento delle superiori doglianze, l'Amministrazione andrà condannata, altresì, al risarcimento del danno in forma specifica, ex art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga l'immediata e diretta rettifica della posizione del ricorrente con il giusto punteggio di 96,50, collocandolo nella corretta posizione che gli spetta, ottenendo i 4 punti previsti dall'art. 14, lett. b) del bando per i possessori della

patente categoria “A” e/o di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*.

Nella specie, si possono ritenere sussistenti i presupposti del danno risarcibile, precisamente il provvedimento illegittimo, l’evento dannoso (la perdita della possibilità di essere collocato nella corretta posizione del concorso ai fini dell’assunzione a seguito di scorrimento della graduatoria definitiva di merito), nonché l’elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità, conseguente al mancato rispetto della regola di *favor participationis*, nonché dei principi generali in materia di soccorso istruttorio, anche a fronte dell’attività posta in essere dall’interessato che ha segnalato all’Amministrazione l’errore nel quale quest’ultima stava incorrendo.

Dalla mancata attivazione del soccorso istruttorio (e dalla mancata attribuzione dei punti per il possesso del titolo *ex art. 14 lett. b)* del bando) deriva al ricorrente un gravissimo danno, non solo sotto il profilo patrimoniale ma anche per la mortificazione delle proprie *chance* e aspettative di vita.

Non v’è dubbio, allora, che, ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.p.a. “*sussistendo i presupposti previsti dall’articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica*” e, quindi, può ottenersi l’immediata correzione della posizione del ricorrente nella graduatoria definitiva di merito *ex art. 34 c.p.a.*, non essendo in dubbio, nella specie, che questa “*sia in tutto o in parte possibile*” (art. 2058 c.c.).

Questo sopra premesso e ritenuto,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale voglia:

previa adeguata misura cautelare nelle forme sopra indicate, annullare i provvedimenti impugnati meglio specificati in epigrafe, anche mediante c.d. sentenza breve ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., e condannare il Comune intimato al risarcimento del danno in forma specifica, *ex art. 30 c.p.a.*, mediante l'adozione di un provvedimento che disponga l'immediata e diretta rettifica della posizione del ricorrente nella graduatoria definitiva di merito, collocandolo nella giusta posizione (n. 169 o quella diversa ritenuta di diritto), con il punteggio di 96,50, e/o di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, utile ai fini dell'assunzione in servizio (anche a tempo determinato) a seguito di scorrimento della graduatoria definitiva di merito, se del caso, previa integrazione del contraddittorio a mezzo pubblici proclami.

Con vittoria di spese e compensi difensivi.

Ai fini del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che per il presente ricorso in materia di pubblico impiego è dovuto un contributo unificato di € 325,00.

Messina-Catania, data della firma digitale.

Avv. Gaetano Gennaro

(firmato digitalmente)